



SENTENZA - 199/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	Novelli	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Michele	Minichini	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **73056** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti dei signori:

1) MARTINI Angelo, nato a Salerno il 20/1/1957 e residente in Ravello (SA) alla Via della Repubblica n. 55 (C.F.: MRTNGL75A20H703N), rapp.to e difeso dall'Avv. Irene Rosa Anna Cossu (P.E.C.: irenecossu@avvocatinapoli.legalmail.it), presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Giovanni Porzio n. 4 - Centro Direzionale Isola B3, giusta procura in atti;

2) BARBA Gianluigi, nato a Napoli il 10/3/1974 e residente in Qualiano (NA) alla Via S. Maria a Cubito n. 66 (C.F.: BRBGLG74C10F839F), rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona (P.E.C.: giancarloviolanteruggidaragona@avvocatinapoli.legalmail.it), presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla via Tino da Camaino n. 6,

giusta procura in atti;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 23/1/2021;

VISTE le memorie di costituzione e difesa depositate presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalle Difese dei convenuti;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 29 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Licia Centro e gli Avvocati Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona e Serafina Mollo (presente per delega dell'Avv. Irene Rosa Anna Cossu).

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 23/1/2021, la Procura Regionale conveniva in giudizio i dottori MARTINI Angelo e BARBA Gianluigi, onde sentirli condannare al pagamento, in favore della ASL 1 di Napoli, in parti eguali, della complessiva somma di € 240.268,00, oltre accessori di legge e spese legali. A sostegno di tale pretesa risarcitoria il requirente esponeva che

- con nota 79177, in data 5/9/2019, il Direttore amministrativo della ASL 1 di Napoli aveva trasmesso alla Procura contabile l'atto di transazione del 2/5/2019, nonché la determina dirigenziale di liquidazione n. 1266 del 19/8/2019, relativa alla definizione stragiudiziale della richiesta di risarcimento del danno patito dagli eredi della sig.ra Assunta Verde, per effetto del decesso di

quest'ultima, avvenuto in data 21/3/2015 presso il presidio ospedaliero “Pellegrini” di Napoli, in conseguenza di cure (asseritamente) errate, praticate dai dottori MARTINI Angelo (chirurgo operatore) e BARBA Gianluigi (anestesista);

- dalla ricostruzione operata dai consulenti tecnici del GIP, nell'ambito del procedimento penale n. 10845/2015, era emerso che il decesso della sig.ra Verde, sottoposta a intervento chirurgico di laparocoele in data 29/1/2015 presso la detta struttura ospedaliera e immediatamente peggiorata nel decorso postoperatorio, era da ascrivere ad un comportamento gravemente colposo del chirurgo e dell'anestesista che la ebbero in cura i quali, nel procedere all'anestesia e, quindi, all'intervento, avevano ignorato le indicazioni del medico internista secondo cui era da reputarsi necessario un approfondimento diagnostico per sospetta sussistenza di uno stato infiammatorio dovuto a patologia autoimmune che, in caso di esito positivo, avrebbe comportato la necessità di una terapia medica e di una nuova valutazione del rapporto costi-benefici dell'intervento;

- l'ASL 1 di Napoli aveva quindi subito un danno certo ed attuale, in conseguenza dell'esborso della somma di € 240.268,00, in esecuzione dell'accordo transattivo stipulato con gli eredi della sig. Verde, danno da addebitarsi in parti eguali ai responsabili dell'evento lesivo, che aveva determinato il risarcimento.

Si costituiva in giudizio il dott. MARTINI il quale deduceva che l'intervento di laparoceloplastica protesica era stato correttamente programmato dai sanitari, a distanza di sei giorni dal ricovero, nonché

correttamente eseguito, e che lo stesso aveva rappresentato il solo mezzo per emendare la patologia esistente, onde scongiurare l'aggravarsi della stessa; evidenziava che la paziente, nel periodo del ricovero, non aveva manifestato alcun segno di patologia autoimmune, sicché la richiesta degli esami immunologici effettuata dall'internista era stata valutata irrilevante e la sig. Verde era stata dichiarata dall'anestesista operabile, con rischio anestesilogico ASA3, in relazione al diabete mellito, da cui era affetta ed in relazione al quale era stata effettuata la necessaria profilassi; precisava che, pur in presenza di positività agli ANA, nulla sarebbe cambiato in ordine ai tempi e alle modalità dell'intervento, attesa comunque l'intervenuta effettuazione della profilassi con anticoagulanti; eccepiva, pertanto, il difetto della colpa grave, nonché la non vincolatività delle scelte risarcitorie transattive per il giudice contabile; chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

Si costituiva altresì il dott. BARBA che affermava come al medico anestesista competesse la visita preoperatoria e la valutazione del rischio, nonché la gestione dell'anestesia e del risveglio, compiti tutti ai quali esso convenuto aveva diligentemente assolto, e che alcuna censura formulata dal P.R. ineriva in realtà al proprio operato ed alle responsabilità tipiche dell'anestesista; evidenziava che, una volta espressa dall'anestesista la valutazione del rischio anestesilogico ed acquisito il consenso informato del paziente, ogni ulteriore valutazione in ordine alla praticabilità dell'intervento è di competenza del chirurgo, e che la “responsabilità medica in équipe” sussiste solo in

ipotesi di errori non legati ad uno specifico settore di competenza di un medico facente parte dell'équipe stessa; rilevava come alcuno dei consulenti del GIP avesse rivestito la qualifica di anestesista, ovvero svolto pratica in quello specifico settore; evidenziava altresì come dall'esame autoptico non fosse evincibile alcun indizio della ipotizzata connettivite e che dalla relazione del perito assicurativo prof. Tarsitano era emerso che all'intervento era seguita una gestione postoperatoria evidentemente deficitaria (esami angiografici, eseguiti a distanza di tre giorni l'uno dall'altro e refertati diversamente, emocromo eseguito con ben tre ore di ritardo e trasfusione iniziata con ritardo di cinque ore), così dandosi luogo ad una situazione in cui, in sede civile, difficilmente si sarebbe potuta evitare la soccombenza, sicché la responsabilità era in gran parte ascrivibile a chi aveva partecipato alla gestione del postoperatorio; eccepiva inoltre che l'omessa comunicazione ad esso sanitario, da parte della ASL e della Società di Assicurazione, di ogni notizia inerente alle contestazioni promosse dagli eredi della sig. Verde, determinava l'inammissibilità di azioni di rivalsa o di responsabilità, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 24/2017; concludeva in conformità.

Con ordinanza n. 187/2021 la Sezione rilevava che il giudizio verte in fattispecie di responsabilità medica per negligente gestione di intervento chirurgico da parte del chirurgo e dell'anestesista e che in ordine a siffatta ipotesi, *“astrattamente integrante reato di omicidio colposo, è in corso procedimento penale, nell'ambito del quale sono state rese due discordanti valutazioni tecniche: la consulenza disposta*

dal PM penale, volta a negare ogni addebito, e la perizia disposta dal GIP, dalla quale emergono invece comportamenti colposi degli odierni convenuti”; pertanto, si riteneva opportuno, “ai fini del decidere, attendere l'esito del giudizio penale di primo grado, e dell'eventuale perizia collegiale che sarà prevedibilmente in esso disposta e, di conseguenza, rinviare la causa a nuovo ruolo, ponendo a carico del P.R. l'onere di provvedere alla riassunzione della stessa all'esito della definizione del processo penale di primo grado”.

In data 25/1/2025 il dr. BARBA, per il tramite del proprio Difensore, ha trasmesso copia della sentenza n. 14046/2023, pubblicata il 7/6/2024 e divenuta irrevocabile il 23/7/2024, del Tribunale di Napoli – VI Sezione Penale, con cui gli odierni convenuti sono stati assolti, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., dal reato loro ascritto (omicidio colposo, art. 589 c.p.) per insussistenza del fatto. Nella nota difensiva di trasmissione della ridetta sentenza, il dr. BARBA ha espresso l'interesse a che il giudizio in epigrafe *“venga riassunto, onde vedersi prosciogliere anche in tale sede da ogni addebito”.*

Fissata l'odierna udienza di discussione per la prosecuzione della trattazione della causa con decreto presidenziale del 31/1/2025, in data 20/2/2025 è pervenuta nota della Procura Regionale con cui si *“dichiara, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 110 del vigente c.g.c., di rinunciare agli atti del giudizio”.*

Il 30/4/2025 la Difesa del dr. MARTINI ha trasmesso, oltre a copia della suindicata sentenza penale di assoluzione, nota a difesa con cui ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito con liquidazione al

patrono anticipatorio e a carico dell'ASL Napoli 1 degli onorari e diritti di difesa. Il convenuto ha proposto, a sostegno di tali conclusioni, una sintetica ricostruzione delle deduzioni difensive articolate in sede di costituzione in giudizio e del contenuto della sentenza penale assolutoria, richiamando in particolare il disposto dell'art. 652 c.p.p. e segnalando che nel caso di specie l'azione erariale *“deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.”*.

In data 8/5/2025 è altresì pervenuta nota a Difesa del dr. BARBA, in cui si conclude per *“l'inammissibilità ed, in ogni caso, per il rigetto della domanda e per la piena assoluzione del concludente, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese. In linea del tutto subordinata e con salvezza di gravame, si chiede farsi impiego del potere riduttivo nei limiti massimi previsti”*. Tali conclusioni sono state supportate con la segnalazione, in particolare, che *“nella fattispecie in esame l'occorsa esclusione, con efficacia di giudicato sul punto, del requisito del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, rileva ex art. 652 c.p.p. in sede contabile determinando l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità amministrativa”*; a sostegno di tale indicazione, la Difesa del dr. BARBA ha richiamato giurisprudenza contabile ed ha proposto una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa nonché del contenuto della sentenza penale assolutoria.

Alla pubblica udienza odierna il PM ha confermato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, precedentemente trasmessa, reputando

che sia venuta meno la costruzione accusatoria in virtù delle limpide considerazioni del giudice penale, supportate tra l'altro da approfondite acquisizioni istruttorie. Gli Avvocati Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona e Serafina Mollo, comparsi rispettivamente in difesa di BARBA Gianluigi e MARTINI Angelo, premesso breve richiamo alle deduzioni difensive, hanno dichiarato di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 C.G.C., la rinuncia della Procura erariale agli atti del giudizio.

DIRITTO

A. Il Collegio deve statuire sulla rinuncia agli atti del processo presentata dall'Ufficio di Procura nei confronti di entrambi i convenuti, con nota del 18/2/2025, motivata *“alla luce della intervenuta sentenza penale n. 14046 del 2023, di assoluzione dei convenuti per insussistenza del fatto, sentenza che, anche per effetto dei più ampi strumenti istruttori espletati nella fase dibattimentale, fornisce una ricostruzione dei fatti che non consente l'integrazione degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ed in particolare dell'elemento psicologico ipotizzato dalla procura sulla base della documentazione acquisita agli atti al fascicolo”*.

In proposito si osserva che l'articolo 110 del C.G.C. permette alle parti di rinunciare agli atti del processo in qualunque stato e grado della causa, consentendo in particolare al pubblico ministero di poter rinunciare agli atti in parola, motivatamente, anche mediante dichiarazione in udienza. La dichiarazione di rinuncia produce tuttavia i suoi effetti solo dopo che la controparte l'abbia accettata nelle

debite forme, tra le quali è contemplata quella verbale, pronunciata in udienza dal procuratore speciale della parte, qualora non sussistano riserve o condizioni.

Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti per addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 110, 6 comma, del C.G.C. in quanto la rinuncia agli atti e l'accettazione di essa risultano regolari. Infatti il rappresentante del Pubblico Ministero, con dichiarazione scritta trasmessa antecedentemente all'udienza ha dichiarato di rinunciare agli atti del processo, motivando la scelta in considerazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale n. 14046/2023, pubblicata il 7/6/2024 e divenuta irrevocabile il 23/7/2024, del Tribunale di Napoli – VI Sezione Penale, con cui gli odierni convenuti sono stati assolti, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., dal reato loro ascritto (omicidio colposo, art. 589 c.p.) per insussistenza del fatto.

I Difensori dei convenuti, dal canto loro, nel corso dell'odierna udienza, hanno dichiarato di accettare la rinuncia, puramente e semplicemente e dunque senza riserve o condizioni.

Ne deriva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110, commi 6 e 7, nella sussistenza di una rinuncia e di una accettazione regolari, deve essere dichiarata l'estinzione del presente processo, senza alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando, DICHIARA ESTINTO il giudizio nei confronti di MARTINI Angelo e BARBA Gianluigi per rinuncia agli atti del processo dell'Ufficio di Procura, senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Rossella Cassaneti)

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09/06/2025

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)